

DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2022
586/2022/R/EEL

REVISIONE DELLE TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 E DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 208/2022/R/EEL, AI RELATIVI ALLEGATI A, B E C E ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 454/2022/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1227^a riunione del 15 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022 recante le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 agosto 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2021, 140/2021/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 532/2021/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e gli Allegati A, B e C;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno, 291/2022/I/eel (di seguito: deliberazione 291/2022/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2022, 419/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 419/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 454/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2022/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “*Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante “*Servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 45/2022/R/eel);
- le comunicazioni di Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) del 31 agosto 2022 (prot. Autorità 37254 del 1 settembre 2022) (di seguito: comunicazione del 31 agosto 2022), del 21 settembre 2022 (prot. Autorità 43602 del 22 settembre 2022), dell’11 ottobre 2022 (prot. Autorità 49000 dell’11 ottobre 2022) e del 27 ottobre 2022 (prot. Autorità 53992 del 27 ottobre 2022) (di seguito: comunicazione del 27 ottobre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita

società di vendita e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dall'Acquirente Unico;

- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l'Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell'ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l'altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 183/20, ne ha disposto il superamento, rispettivamente, alla data del 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e a quella del 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60), posticipando di un anno la previgente scadenza (di gennaio 2022) fissata dal decreto-legge 162/19;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici del gas naturale mentre, con riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuano a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) (art. 16-ter, commi 1 e 2); il medesimo decreto-legge (art. 16-ter, comma 3) ha altresì prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell'attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva UE 2019/944;
- la citata legge 124/17 (a più riprese novellata) ha inoltre intestato all'Autorità e all'allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE), degli specifici adempimenti; in particolare:
 - i. all'Autorità il duplice compito di:

- a. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
- b. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “servizio a tutele gradualı per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica” (originariamente denominato da tale legge “servizio di salvaguardia”), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- ii. al MASE, tra l’altro, di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire, sentite l’Autorità e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, l’Autorità:
 - (i) ha pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l’individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualı destinato alle piccole imprese del settore dell’energia elettrica;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - (ii) in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20 che ha fissato al 1 gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, ha pubblicato il documento per la consultazione 45/2022/R/eel riguardante il servizio a tutele gradualı destinato alle microimprese (di seguito: STG per le microimprese) da cui è originata la deliberazione 208/2022/R/eel;
- la predetta deliberazione 208/2022/R/eel ha definito la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell’omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del servizio, la citata deliberazione ha affidato ad Acquirente Unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate così da rispettare il termine di attivazione del servizio del 1 gennaio 2023, accordando parimenti un tempo congruo di tre mesi agli esercenti il servizio per le attività prodromiche a tale attivazione;

- in data 30 maggio 2022, Acquirente Unico ha pubblicato il Regolamento di gara che, in ossequio alla deliberazione 208/2022/R/eel, prevedeva, tra le altre cose, lo svolgimento delle aste nella settimana intercorrente tra il 12 e il 16 settembre 2022 e la pubblicazione dei relativi esiti entro il 7 ottobre 2022;
- rispetto al predetto termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali, la deliberazione 208/2022/R/eel ha previsto, altresì, le scadenze per il trasferimento da parte degli esercenti il servizio di maggior tutela agli esercenti il STG per le microimprese delle informazioni circa la modalità di pagamento nonché la tipologia di recapito della bolletta (se cartacea ovvero in formato dematerializzato) scelta dai clienti titolari dei punti di prelievo assegnati nonché le tempistiche di una serie di attività necessarie a consentire l'operatività dei nuovi esercenti il servizio (come il trasferimento delle anagrafiche dei POD da parte del Sistema Informativo Integrato, la comunicazione agli esercenti dell'ammontare delle garanzie da parte dei gestori di rete, ecc.).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 31 agosto 2022, è stato adottato il decreto ministeriale attuativo della legge 124/17 recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero che integra il contenuto dello schema di decreto su cui, con deliberazione 291/2022/I/eel, l'Autorità aveva reso il proprio parere definendo, tra le altre cose, i criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1 gennaio 2023, tra cui rientra la disposizione (art. 3 comma 5) che demanda agli esercenti di informare i clienti:
 - con adeguato anticipo, secondo le modalità e i termini definiti dall'Autorità, della scadenza del periodo di erogazione del servizio e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente (lettera a));
 - della circostanza che, alla fine del periodo di assegnazione del STG per le microimprese, i clienti ancora ivi serviti, in mancanza di una scelta espressa, sono riforniti dal medesimo esercente il servizio sulla base della sua offerta di mercato libero più conveniente (lettera b)).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione del 1 settembre 2022, Acquirente Unico ha segnalato che, in seguito a un attacco ai sistemi informativi subito dalla società capogruppo Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) che ha comportato l'indisponibilità dei sistemi del GSE e di quelli di Acquirente Unico che ne sono dipendenti, non risultava possibile lo svolgimento, entro le tempistiche previste dal Regolamento di gara (riportate al secondo gruppo di considerati), delle attività propedeutiche all'indizione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG per le microimprese; nella medesima comunicazione si precisava inoltre che in quel momento non vi fosse contezza della data di ripristino dei sistemi e quindi che non

fosse possibile individuare con certezza una data entro cui poter procedere all'indizione delle procedure in questione;

- a seguito della predetta comunicazione, con la deliberazione 419/2022/R/eel l'Autorità ha rinviato l'inizio dello svolgimento delle aste ed ha parimenti incaricato Acquirente Unico di aggiornarla su ogni nuovo sviluppo della situazione, comunicando, non appena note, le date in cui fosse possibile dare seguito alle procedure concorsuali nonché di pubblicare, con la massima tempestività, in esito al ripristino dei sistemi informatici, il Regolamento di gara aggiornato con le nuove scadenze;
- con successiva comunicazione del 27 ottobre 2022 Acquirente Unico ha informato dell'avvenuto ripristino dei propri sistemi e dell'intenzione di pubblicare, il 3 novembre 2022, il Regolamento di gara aggiornato con le nuove tempistiche;
- sulla base del nuovo Regolamento pubblicato, le aste avranno luogo nel periodo compreso tra il 21 e il 25 novembre con la pubblicazione degli esiti entro il 16 dicembre 2022.

RITENUTO CHE:

- alla luce del nuovo Regolamento di gara pubblicato da Acquirente Unico che prevede, per cause di forza maggiore, il differimento (rispetto alla data originaria del 7 ottobre 2022) del termine di conclusione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese a dicembre 2022 e, in ragione dell'esigenza di disporre di un tempo di almeno tre mesi, dalla pubblicazione degli esiti di gara, per l'esecuzione di tutte le attività prodromiche al trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti il STG per le microimprese, sia necessario e urgente posticipare al 1 aprile 2023 la data di attivazione di detto servizio;
- in ragione del differimento della data di pubblicazione degli esiti d'asta da parte di Acquirente Unico, sia altresì necessario rivedere le tempistiche, attualmente stabilite dalla deliberazione 208/2022/R/eel, per il trasferimento, dagli esercenti la maggior tutela agli esercenti il STG per le microimprese, delle informazioni circa la modalità di pagamento e la tipologia di recapito della bolletta scelta dai clienti titolari dei punti di prelievo assegnati, nonché le scadenze relative alle varie attività (di competenza del SII e degli altri attori della filiera) funzionali a consentire l'operatività dei nuovi esercenti a partire dall'1 aprile 2023;
- in conseguenza della differita attivazione del servizio in parola, sia altresì necessario definire le condizioni di erogazione della fornitura che dovranno essere applicate, in via transitoria, ai clienti non domestici ancora riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela alla data del 31 dicembre 2022, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri amministrativi sia in capo ai venditori che ai clienti finali, ciò anche in ragione del tempo assai limitato che ormai residua alla fine dell'anno e che risulta incompatibile con interventi che dovessero richiedere modifiche dei sistemi informativi degli operatori; a tal fine, sia pertanto opportuno prevedere che, nel periodo interinale intercorrente dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 le microimprese rifornite (al 31

- dicembre 2022) nel servizio di maggior tutela continuino transitoriamente ad essere servite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio;
- di rinviare a successivo provvedimento l'avvio di un procedimento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale del 31 agosto 2022, finalizzato a definire, con anticipo rispetto alla conclusione del periodo di assegnazione del STG per le microimprese, le tempistiche e il contenuto degli obblighi informativi ivi previsti, inclusi i criteri per l'identificazione, da parte dell'esercente, dell'offerta di mercato libero più conveniente

DELIBERA

1. di posticipare al 1 aprile 2023 la data di attivazione del STG per le microimprese;
2. di prevedere che nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023, in via transitoria e nelle more del trasferimento dei punti di prelievo agli esercenti il STG per le microimprese:
 - a) le microimprese titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione tutti con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW; ovvero
 - b) i clienti finali, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), titolari di punti di prelievo appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) o c), purché tali punti siano tutti con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kWqualora non risultino titolari di un contratto a condizioni di libero mercato siano riforniti dagli esercenti il servizio di maggior tutela alle condizioni di detto servizio di cui al Titolo 2 del TIV; conseguentemente i clienti di cui alle precedenti lettere a) e b) titolari di un contratto a condizioni di libero mercato non possono richiedere di rientrare nel servizio di maggior tutela;
3. di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 208/2022/R/eel:
 - i. al punto 1. le parole “dall’1 gennaio 2023” sono sostituite con le parole “dall’1 aprile 2023”;
 - ii. il punto 4., i. è sostituito con il seguente: “nel periodo intercorrente da luglio 2022 a marzo 2023, ad allegare, ad almeno due bollette di cui la seconda inviata al cliente finale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l’assegnazione del STG per le microimprese e la fine del mese precedente l’attivazione di detto servizio, l’informativa di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, in un foglio separato e, nel caso di bolletta in formato dematerializzato, in file separato dalla bolletta oppure all’interno del file della bolletta nella prima pagina del documento;”;
 - iii. al punto 4, ii le parole “dall’1 gennaio 2023” sono sostituite con le parole “dall’1 aprile 2023”;
 - iv. al punto 5, le parole “16 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “16 marzo 2023”;

- v. il punto 9, vii. è sostituito con il seguente: “l’articolo 25 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 25

Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

- 25.1 In ciascun mese, il corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico, è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla Tabella 3 del TIV al:
- numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia, per il periodo fino al 30 giugno 2021;
 - numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese e nel servizio di salvaguardia, per il periodo 1 luglio 2021 – 31 marzo 2023;
 - numero dei punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, a partire dall’1 aprile 2023.”;

- vi. il punto 10, viii. è sostituito con il seguente: “l’articolo 54 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 54

Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione

- 54.1 Il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore del sistema di trasmissione, derivanti dall’applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da:
- quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia, fino al 30 giugno 2021;
 - quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia e nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese per il periodo 1 luglio 2021-31 marzo 2023;
 - quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia, nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese e nel servizio a tutele graduali per le microimprese a partire dall’1 aprile 2023.”;
- vii. al punto 12 sostituire le parole “fino al 31 dicembre 2022” con le parole “fino al 31 marzo 2023”;
- viii. al punto 14 lettera b. sostituire le parole “dal 1 gennaio 2023” con le parole “dal 1 aprile 2023”;
4. di prevedere che l’Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel sia efficace a partire dall’1 aprile 2023 e di apportare le seguenti modifiche:

- i. all'articolo 1, comma 1.1, la definizione “**periodo di assegnazione del servizio**” è sostituita dalla seguente definizione:
 - “• **periodo di assegnazione del servizio** è, con riferimento al servizio a tutele graduali per le piccole imprese, il periodo di assegnazione del servizio ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali, intercorrente tra l'1 luglio 2021 e il 30 giugno 2024 e, con riferimento al servizio a tutele graduali per microimprese, il periodo di assegnazione del servizio ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali, intercorrente tra l'1 aprile 2023 e il 31 marzo 2027;”;
- ii. all'articolo 1, comma 1.1, la definizione “**esercente le tutele graduali per le microimprese uscente**” è sostituita dalla seguente definizione:
 - “• **esercente le tutele graduali per le microimprese uscente** è l'esercente le tutele graduali per le microimprese che eroga il medesimo servizio fino al 31 marzo successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;”;
- iii. all'articolo 18, comma 18.14, le parole “a gennaio 2023” sono sostituite dalle parole “ad aprile 2023”;
- iv. all'articolo 19, il comma 19.8 è sostituito dal seguente comma:

“19.8 Nell'ambito della compensazione della morosità relativa all'anno 2022, ferme restando le grandezze di cui alla tabella 2 relative a tale anno, la grandezza $PDP_{I,Z,M}^Y$ di cui al comma 19.5 è determinata avendo a riferimento anche i punti di prelievo serviti in maggior tutela nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2023.”;
- v. all'articolo 19, dopo il comma 19.8 è aggiunto il seguente comma 19.9:

“19.9 A partire dall'anno 2024 le istanze di partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo, per la compensazione della morosità riferita al periodo 1 aprile -31 marzo, devono essere presentate solo con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).”;
- vi. l'articolo 21, comma 21.9 è sostituito con il seguente:

“21.9 A partire dall'anno 2024, le istanze di partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo, per le reintegrazioni riferite all'anno 2023, sono presentate, con le modalità di cui ai precedenti commi, con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a). Sono invece definite con successivo provvedimento le modalità applicative del presente articolo con riferimento ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) riforniti nel servizio di maggior tutela per il periodo 1 gennaio-31 marzo 2023.”;
- vii. all'articolo 41, comma 41.2 le parole “1 gennaio 2023” sono sostituite con le parole “1 aprile 2023”;
- viii. all'articolo 42, comma 42.2, lettera a) le parole “2 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “2 marzo 2023”;

- ix. all'articolo 42, comma 42.3 le parole "2 dicembre 2022" sono sostituite con le parole "2 marzo 2023";
- x. all'articolo 42, comma 42.6 le parole "Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali" sono sostituite con le parole "Nell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali" e le parole "mese di dicembre" sono sostituite con le parole "mese di marzo";
- xi. all'articolo 42, comma 42.7 le parole "dall'1 gennaio successivo" sono sostituite con le parole "dall'1 aprile successivo" e le parole "mese di luglio" sono sostituite con le parole "mese di aprile";
- xii. all'articolo 42, comma 42.8 le parole "Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali" sono soppresse e le parole "mese di dicembre" sono sostituite con le parole "mese di marzo";
- xiii. all'articolo 42, comma 42.10 le parole "l'1 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite con le parole "l'1 aprile dell'anno successivo";
- xiv. la Tabella 1 è sostituita con la seguente:

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		lettera a)	lettera c)	lettera b)	
		Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*	
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	6.543,64	12.470,61	0,333
	Dal 01/04/2022		6.988,18	11.309,35	0,302

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

- xv. la Tabella 3 è sostituita con la seguente:

Tabella 3: Componente *DISP_{BT}*

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		lettera a)	lettera c)	lettera b)	
		Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*	
	Dal 01/01/2021	Al 30/06/2021	-1.373,80	-126,85	-0,005

Periodo di applicazione	Dal 01/07/2021	Al 31/03/2022	-1.923,35	-676,40	-0,027
	Dal 01/04/2022		-1.834,18	-682,42	-0,027

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

xvi. la Tabella 4 è sostituita con la seguente:

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 16.1

a) Componente RCV di cui al comma 16.1, lettera a)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela			centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
			lettera a)	lettera c)	lettera b)
			Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*
Zona territoriale Centro Nord					
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	2.442,05	4.741,61	0,104
	Dal 01/04/2022		3.014,15	4.873,63	0,107
Zona territoriale Centro Sud					
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	2.667,03	6.583,13	0,143
	Dal 01/04/2022		3.405,69	7.140,37	0,155

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

b) Componente RCV_{sm} di cui al comma 16.1, lettera b)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela			centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
			lettera a)	lettera c)	lettera b)
			Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*
Zona territoriale Centro Nord					
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	4.119,28	7.199,56	0,158
	Dal 01/04/2022		4.473,07	6.972,04	0,153

			Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	4.266,45	10.773,21	0,235
	Dal 01/04/2022		4.830,64	12.928,75	0,282

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

xvii. la Tabella 5 è sostituita dalla seguente:

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 16.1, lettera c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela			centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
			lettera a)	lettera c)	lettera b)
			Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*
			Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	1.953,64	3.793,29	0,083
	Dal 01/04/2022		2.411,32	3.898,90	0,086
			Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	2.133,62	5.266,50	0,115
	Dal 01/04/2022		2.724,55	5.712,30	0,124

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

5. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel:
xviii. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione "**periodo di assegnazione del servizio**" è sostituita dalla seguente definizione:

“- **periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2027;”;

- i. all'articolo 2, comma 2.2 le parole “dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026” sono sostituite con le parole “dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027”;
- ii. all'articolo 5, comma 5.5 le parole “Entro il 7 ottobre 2022” sono sostituite con le parole “Entro il 16 dicembre 2022”;
- iii. all'articolo 8, comma 8.6 le parole “1 del mese di gennaio” sono sostituite dalle parole “1 del mese di aprile”;

6. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato C alla deliberazione 208/2022/R/eel:
i. le parole “dal 1 gennaio 2023” sono sostituite dalle parole “dal 1 aprile 2023”;

- ii. le parole “a partire da ottobre 2022” sono sostituite dalle parole “a partire dal 16 dicembre 2022”;
7. di modificare la deliberazione 454/2022/R/eel prevedendo che all’articolo 4, comma 4.1 le parole “dall’1 gennaio 2023” siano sostituite con le parole “dall’1 aprile 2023”;
8. di rinviare a successivo provvedimento l’avvio di un procedimento per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale del 31 agosto 2022, finalizzato a definire, con anticipo, rispetto alla conclusione del periodo di assegnazione del STG per le microimprese, le tempistiche e il contenuto degli obblighi informativi ivi previsti, inclusi i criteri per l’identificazione, da parte dell’esercente, dell’offerta di mercato libero più conveniente;
9. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente Unico S.p.A.;
10. di pubblicare la presente deliberazione, la deliberazione 208/2022/R/eel unitamente ai relativi Allegati A, B e C e la deliberazione 454/2022/R/eel, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

15 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini